

Circolare - Notiziario n. 7

STUDIO CATTABRIGA CLAUDIA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE DEI CONTI

29 aprile 2013

	IN EVIDENZA	<ul style="list-style-type: none">• Notizie in sintesi	Pag. 2
	APPROFONDIMENTI	<ul style="list-style-type: none">• Decreto "Sblocca debiti"• Modifiche IMU e TARES• Deducibilità dell'Irap ai fini delle imposte dirette• Riporto delle perdite per soggetti Ires	Pag. 4 Pag. 5 Pag. 6 Pag. 7
	STRUMENTI OPERATIVI	<ul style="list-style-type: none">• Check list documentazione per Unico 2013• Prospetto dei contributi previdenziali e assistenziali• Check list oneri detraibili• Check list oneri deducibili• Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà	Pag. 9 Pag. 11 Pag. 12 Pag. 14 Pag. 15
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ	<ul style="list-style-type: none">• Rinvio dell'assemblea per l'approvazione del bilancio• Utile o perdita di esercizio	Pag. 16 Pag. 17
	NON SOLO IMPRESA	<ul style="list-style-type: none">• Agenti al Registro Imprese entro il 30.09.2013• Società tra professionisti• Tesserino di riconoscimento per vendite porta a porta• Correzione degli errori negli elenchi del 5 per mille 2013• Tassi usurari	Pag. 19 Pag. 21 Pag. 22 Pag. 23 Pag. 24
	AGEVOLAZIONI	<ul style="list-style-type: none">• Aiuto alla crescita economica	Pag. 25
	SCADENZARIO	<ul style="list-style-type: none">• Principali adempimenti mese di maggio 2013	Pag. 27

**IN EVIDENZA****Notizie in sintesi****PROROGA DELLO
SPESOMETRO**

- L'Agenzia delle Entrate ha confermato il rinvio della scadenza dello spesometro, precedentemente fissata per il 30.04.2013.
- Il nuovo termine per la presentazione sarà reso noto con il provvedimento che approverà il nuovo modello, per il quale sono attese significative semplificazioni delle modalità di compilazione.

**NUOVA
ANAGRAFE
TRIBUTARIA**

- Le informazioni riguardanti i dati finanziari, comunicati da parte degli intermediari all'Agenzia delle Entrate, potranno essere impiegate anche per snellire le procedure di richiesta dei cittadini delle prestazioni sociali agevolate in base all'Isee.
- Ciò premesso, l'accesso a tali dati, considerata la loro delicatezza, deve essere limitata a pochi soggetti appartenenti all'Agenzia delle Entrate: tale comportamento, infatti, è imposto sia dal rispetto della Privacy sia dalla lettura dell'art. 7 D.P.R. 605/1973 il quale, con riferimento alla vecchia versione dell'anagrafe dei rapporti, disciplina le autorità che possono accedere alle informazioni finanziarie, indicando anche specifiche disposizioni per l'accesso di magistratura e polizia giudiziaria.

**CANCELLAZIONE
DELLE SOCIETÀ
DAL REGISTRO
DELLE IMPRESE**

- Quando la società è cancellata dal Registro delle Imprese si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:
 - i debiti residui si trasferiscono agli ex soci;
 - si trasferiscono agli ex soci, in comunione indivisa, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta.

**DICHIARAZIONE
IMU
PER FABBRICATI
CATEGORIA "D"**

- Il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che la dichiarazione IMU per i fabbricati di categoria "D", la cui base imponibile è determinata sulla base del costo contabilizzato al lordo degli ammortamenti alla data di inizio di ciascun anno, deve essere presentata a consuntivo. In altri termini, il costo del fabbricato al lordo delle spese incrementative sostenute, in ipotesi nel 2012, che determina la base imponibile per l'anno 2013, deve essere presentata entro il 31.03.2014.

**CASA IN CAMBIO
DEL VITALIZIO**

- La Corte di Cassazione ha stabilito che la cessione di un immobile in cambio di un vitalizio è un contratto simulato e nasconde una donazione se la due prestazioni non appaiono proporzionate nel valore. Il giudice deve valutare la proporzionalità delle prestazioni tenendo conto anche dell'età del proprietario.

**DECRETO
PAGAMENTI
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**

- È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto relativo ai pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, la cui dote è stata ridotta da 40 a 38,7 miliardi.
- È prevista la reintroduzione, a partire dal 2014, dell'innalzamento da € 516.000 a € 700.000 della soglia per effettuare la compensazione tra crediti e debiti fiscali.
- Saranno pagati in via prioritaria i crediti non oggetto di cessione pro soluto e, tra questi ultimi, saranno saldate prima le fatture più vecchie.

CUD INAIL

- L'INAIL quest'anno non spedisce il modello CUD ai soggetti che nel corso del 2012 hanno percepito prestazioni temporanee di infortuni. I contribuenti interessati non ricevendo il CUD potrebbero non dichiarare questi redditi. Il CUD dovrà essere prelevato dal sito Inail direttamente dal contribuente, che dovrà inserire il proprio codice fiscale, il numero della pratica attribuito all'infortunio ed un indirizzo di posta elettronica nel quale ricevere la certificazione.

**RESPONSABILITÀ
SOLIDALE
NEGLI APPALTI**

- L'estensione della responsabilità solidale anche a Iva e ritenute fiscali richiede di giocare d'anticipo per evitare al committente di incappare in sanzioni da 5.000 a 200.000 euro e all'appaltatore di rispondere in solido nei limiti di Iva e ritenute dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di lavoro. La normativa e la prassi attribuiscono uguale valore liberatorio a tutti i mezzi di prova contemplati, ossia l'acquisizione diretta della documentazione attestante la correttezza degli adempimenti, la certificazione rilasciata da un professionista abilitato o da un Caf o l'autocertificazione del soggetto obbligato alla prestazione.
- In caso di più contratti intercorrenti tra le stesse parti, la certificazione può essere rilasciata in modo unitario, così come può essere fornita con cadenza periodica fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all'Iva scaduti.
- L'Agenzia delle Entrate ha escluso il contratto d'opera e quello di subfornitura dagli obblighi della responsabilità solidale in materia tributaria. Tale responsabilità si applica, infatti, solo nel caso degli appalti.

**Notizie in sintesi (segue)****CHIARIMENTI
IN TEMA DI
PARTICIPATION
EXEMPTION**

- L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che si è in presenza di "un'impresa commerciale", ai fini della *participation exemption*, se la società partecipata risulta dotata di una struttura operativa idonea alla produzione e/o alla commercializzazione di beni o servizi potenzialmente produttivi di ricavi. Inoltre, lo stesso requisito sussiste se l'impresa dispone della capacità, anche solo potenziale, di soddisfare la domanda del mercato nei tempi tecnici ragionevolmente previsti, in relazione alle specificità dei settori economici di appartenenza.
- Il periodo di start up, anche se autonomamente non si configura come esercizio di attività commerciale, può assumere connotazione commerciale ai fini Pex se è seguito dallo svolgimento dell'attività d'impresa: c'è commercialità già nella fase di start up se la società partecipata, dopo aver ultimato le fasi preparatorie, ed essersi così dotata di un apparato organizzativo autonomo, inizia poi a svolgere l'attività per la quale è stata costituita.
- Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'agevolazione di cui al regime Pex, pari al 95% della plusvalenza realizzata, rimane salva in caso di interruzioni momentanee dell'attività.
- L'adesione al regime Pex è possibile anche per le società immobiliari qualora esercitino, oltre all'attività di gestione passiva degli immobili, una significativa attività di gestione attiva, ad esempio con l'erogazione di servizi funzionali all'uso dei fabbricati.

**FALSE PARTITE
IVA**

- La presunzione di Co.co.co. introdotta dalla riforma Fornero inizierà a operare dal 18.07.2014 e soltanto con riferimento alle vecchie partite Iva monocommittenti, ossia già attive al 18.07.2012. Per le nuove partite Iva, ossia aperte da tale data, invece, ci sarà da attendere un anno in più, in quanto la presunzione acquisterà efficacia il 18.07.2015.

**SEGNALAZIONE
DELLE
OPERAZIONI
SOSPETTE**

- Il [provvedimento](#) emanato da Banca d'Italia in data 11.04.2013 prevede la possibile segnalazione di "sospetto" per le operazioni di prelievo, deposito e pagamento in contanti con utilizzo di banconote di grosso taglio (€ 200,00 e € 500,00).
- Pertanto, in presenza di operazioni di deposito, di prelievo, di pagamento o di qualsiasi altra operazione con utilizzo di banconote di grosso taglio per importi unitari superiori a € 2.500,00 - indipendentemente dalla circostanza che l'operazione preveda, oltre tale importo, l'utilizzo di altri tagli - le banche (ma anche le poste, sim, intermediari finanziari, mediatori creditizi, ecc.) devono effettuare specifici approfondimenti, anche con il cliente, al fine di verificare che le ragioni alla base di tale operatività consentano di escludere la connessione delle stesse con fenomeni di riciclaggio.
- In mancanza di ragionevoli motivazioni, i destinatari si astengono dall'effettuazione dell'operazione e/o dalla prosecuzione del rapporto continuativo già in essere e valutano se inviare una segnalazione di operazione sospetta.

**NESSUN VINCOLO
DI TRACCIABILITÀ
PER PAGARE
LA MULTA**

- Il Ministero dell'Interno ha precisato che i pagamenti a favore dello Stato o altri enti pubblici possono sempre essere effettuati in contanti senza alcuna preoccupazione del vincolo sulla tracciabilità per gli importi superiori a € 1.000,00.

**COMUNICAZIONE
DEI COMPENSI
RISCOSSI NEL 2012
DA STRUTTURE
SANITARIE
PRIVATE**

- Entro il 30.4.2013 le strutture sanitarie private devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare dei compensi riscossi nel 2012, per l'attività medica e paramedica esercitata dai singoli professionisti nella struttura stessa.
- La comunicazione è spedita in via telematica utilizzando l'apposito modello.

**730/2013
IN RETE**

- È on line il 730/2013, ossia l'applicazione informatica predisposta dall'Agenzia delle Entrate che consente di compilare, salvare una copia e stampare il modello di dichiarazione dei redditi utilizzato da pensionati e lavoratori dipendenti. I coniugi possono optare per la forma congiunta di compilazione, operando la scelta nella fase iniziale della procedura.

**VALUTAZIONE
DEI RISCHI**

- Da giugno 2013, per tutte le attività con dipendenti o composte da almeno 2 soci lavoratori, non sarà più possibile autocertificare la valutazione dei rischi, anche se l'azienda è composta da meno di 10 lavoratori, ma dovrà essere redatto uno specifico documento indipendentemente dall'attività svolta e dalla relativa entità di rischi riscontrabili.


APPROFONDIMENTO
Decreto "Sblocca debiti"

Con la pubblicazione sulla G.U. 8.04.2013, n. 82 è entrato in vigore, a decorrere dal 9.04.2013, il D.L. n. 35/2013 (Decreto cosiddetto "Sblocca debiti") nell'ambito del quale, oltre alle previsioni in materia di pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione, sono contenute alcune novità fiscali.

Pagamenti dei debiti degli enti locali	<ul style="list-style-type: none"> È escluso dai vincoli del patto di stabilità il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili in conto capitale maturati alla data del 31.12.2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta di equivalente di pagamento entro il predetto termine, inclusi i pagamenti delle province in favore dei Comuni, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali per un importo complessivo di € 5.000.000,00. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>La ratio del decreto è quella di sbloccare i pagamenti di somme che hanno già maturato il diritto di essere riscosse da parte di soggetti terzi, in quanto esigibili.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> L'importo e la data entro la quale sarà effettuato il pagamento dei debiti saranno comunicati dalle Pubbliche Amministrazioni entro il 30.06.2013 a mezzo posta elettronica. 		
Fondo per assicurare la liquidità	<ul style="list-style-type: none"> È istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", suddiviso in 3 sezioni: <ul style="list-style-type: none"> una per i pagamenti degli enti locali; una per i pagamenti delle Regioni e delle Province autonome dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari; una per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. È disposto l'accantonamento allo specifico Fondo, di una quota di risorse per il pagamento dei debiti, aventi i predetti requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, richiesti successivamente al 31.12.2012 ma entro il 30.09.2013. 		
Anticipazioni di somme	<ul style="list-style-type: none"> Le Regioni e le Province autonome che, a causa della mancanza di liquidità non possono far fronte a pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, possono richiedere al Ministero dell'Economia l'anticipazione di somme a valere sul "Fondo per assicurare liquidità alle Regioni e alle Province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari". L'entità del fondo disponibile ammonta a 3 miliardi nel 2013 e 5 miliardi di euro per il 2014. 		
Priorità	<ul style="list-style-type: none"> Con riguardo all'estinzione dei debiti relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali maturati al 31.12.2012, ciascun Ministero predisporrà un apposito elenco dei debiti scaduti in ordine cronologico. Le singole amministrazioni provvederanno ad effettuare i pagamenti dando priorità a quelli relativi a crediti non oggetto di cessione pro soluto, secondo il criterio di anzianità degli stessi e i piani di risanamento saranno pubblicati sui relativi siti Internet. 		
Cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni	<ul style="list-style-type: none"> Gli atti della cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2012 sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo (tranne IVA). Nel caso in cui l'autenticazione delle cessioni sia effettuata da un notaio, le commissioni sono ridotte della metà. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>Con provvedimento del Ministero dell'Economia entro il 31.07.2013 saranno stabilite le modalità della stipulazione degli atti e della loro cessione tramite piattaforma.</p> </div>		
Compensazione tra certificazione e crediti tributari	<ul style="list-style-type: none"> È prevista la possibilità di compensare: <ul style="list-style-type: none"> le somme dovute relativamente ai seguenti istituti di cui al D. Lgs. n. 218/199: <ul style="list-style-type: none"> accertamento con adesione; adesione agli inviti a comparire; adesione ai PVC; acquiescenza; nonché quelle dovute in relazione a: <ul style="list-style-type: none"> definizione agevolata delle sanzioni; conciliazione giudiziale; reclamo e mediazione; con i crediti, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31.12.2012, relativamente a somministrazioni, forniture ed appalti, nei confronti dello Stato, enti pubblici, Regioni, enti locali, nonché del S.S.N. A tal fine è necessario che il credito sia certificato. La compensazione è effettuata tramite il mod. F24 ed esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Limite compensazione dei crediti</td> <td>Il limite massimo dei crediti d'imposta, per l'anno 2014, è elevato a € 700.000,00.</td> </tr> </table>	Limite compensazione dei crediti	Il limite massimo dei crediti d'imposta, per l'anno 2014, è elevato a € 700.000,00 .
Limite compensazione dei crediti	Il limite massimo dei crediti d'imposta, per l'anno 2014, è elevato a € 700.000,00 .		

**Modifiche IMU e TARES**

Il c. 4 dell'art. 10 del decreto "sblocca debiti" interviene in materia di imposta municipale propria (IMU), modificando i termini di presentazione della dichiarazione da parte dei contribuenti e quelli di adozione e pubblicazione, da parte dei Comuni, delle delibere di approvazione delle aliquote e della detrazione, e dei regolamenti del tributo. Per quanto riguarda l'obbligo dichiarativo, il termine viene spostato dagli attuali 90 giorni successivi alla data in cui ha avuto inizio il possesso ovvero si sono verificate variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, al 30.06 dell'anno successivo. I cc. 2 e 3 dell'art. 10 si occupano invece del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), apportando, per il solo anno 2013, alcune modifiche a quanto previsto dall'art. 14 del D.L. n. 201/2011.

IMU	Termine di presentazione	Il termine per il soggetto passivo per la presentazione della dichiarazione è il 30.06 dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso oppure si sono verificate variazioni rilevanti ai fini del calcolo del tributo.	Il nuovo termine "fisso" sostituisce quello "mobile" stabilito in 90 giorni dal verificarsi degli eventi.
	Efficacia delle delibere	<ul style="list-style-type: none"> • Cambiano i termini per la deliberazione e per l'efficacia delle variazioni della disciplina IMU. • La deliberazione di variazione può essere validamente adottata entro il termine ordinario di deliberazione del bilancio di previsione (attualmente, per il 2013, il 30.06). <ul style="list-style-type: none"> • A decorrere dal 2013 le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni devono essere inserite nel portale del federalismo fiscale secondo le indicazioni fornite del Ministero dell'Economia. • L'efficacia decorre dalla pubblicazione sul sito del Mef. • Per la 1^a rata di versamento del tributo, il calcolo dell'imposta dovuta si effettua sulla base della delibera pubblicata sul sito Mef alla data del 16.05. Ai fini della pubblicazione entro tale termine il Comune deve immettere la deliberazione nell'ambiente informatico già predisposto (Portale del federalismo) entro il 9.05. • In caso di mancata pubblicazione della delibera entro tale termine, il pagamento della prima rata è effettuato in misura pari al 50% dell'importo dovuto l'anno precedente. • Il pagamento della 2^a rata avviene sulla base degli atti comunali pubblicati sul sito MEF entro il 16.11. Ai fini del rispetto di tale termine le deliberazioni comunali devono essere inviate non oltre il 9.11. Il contribuente calcolerà in questo caso il saldo a conguaglio, con riferimento all'imposta annua dovuta a seguito della variazione disposta dal Comune. • Se, invece, la delibera di variazione non è comunicata e pubblicata entro i termini indicati, l'eventuale variazione adottata dal Comune perde di efficacia e il contribuente potrà calcolare l'imposta dovuta annua sulla base delle delibere presenti sul sito al 16.11 dell'anno e quindi, di norma, della disciplina in vigore nell'anno precedente. 	
TARES	<ul style="list-style-type: none"> • Limitatamente al 2013, le scadenze e il numero delle rate sono stabilite con delibera comunale da pubblicare anche sul sito web comunale almeno 30 giorni prima del pagamento della 1^a rata di versamento. • La deliberazione sui pagamenti in acconto può avvenire anche nelle more dell'adozione del regolamento del nuovo tributo. • Per le prime 2 rate i Comuni possono utilizzare i modelli di pagamento predisposti per il vecchio regime Tarsu o TIA. Gli importi così pagati devono essere scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di Tares, per l'anno 2013. <ul style="list-style-type: none"> Si ritiene che, in ogni caso, le richieste di pagamento non debbano comprendere alcun importo a titolo di IVA, trattandosi di acconti sul nuovo tributo. • La maggiorazione di € 0,30 a mq è di competenza dello Stato ed è versata contestualmente al pagamento dell'ultima rata. Conseguentemente, non vengono ridotte le assegnazioni statali in quanto viene meno l'effetto dell'aumento di gettito derivante dalla maggiorazione ed è così reintegrato il fondo di solidarietà preventivamente ridotto. • I comuni non possono aumentare la maggiorazione per la copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili. • I Comuni per la riscossione possono continuare ad utilizzare le società di riscossione affidatarie del servizio rifiuti. • È riformulata la tassazione delle "aree scoperte-piazzali". Ad eccezione delle aree scoperte operative, sono esentate dal tributo: <ul style="list-style-type: none"> - le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili; - le aree condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 		

29 aprile 2013



Deducibilità dell'Irap ai fini delle imposte dirette

L'art. 2, c. 1 D.L. 201/2011 prevede che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2012 sia ammesso in deduzione un importo pari all'Irap determinata (in modo analitico) ai sensi degli artt. 5, 5-bis, 6, 7 e 8 D. Lgs. 446/1997, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle altre deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, cc. 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 D. Lgs. 446/1997. La deduzione è effettuata in base all'art. 99 Tuir, ossia secondo il principio di cassa (imposta pagata). Con la stessa decorrenza, pertanto, l'importo precedentemente ammesso in deduzione ai fini Irpef e Ires, pari al 10% dell'Irap, è forfetariamente riferito solo all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati e non più anche alle spese per il personale dipendente e assimilato.

L'Irap complessiva (forfetaria e analitica) ammessa in deduzione ai fini delle imposte sui redditi non può in alcun modo eccedere l'imposta complessivamente versata/dovuta.

SOGGETTI

- Soggetti che determinano la base imponibile Irap quale differenza tra componenti positivi e negativi del valore della produzione¹, ossia:
 - società di capitali ed enti commerciali;
 - società di persone e imprese individuali;
 - esercenti arti e professioni, in forma individuale e associata;
 - banche, società finanziarie e imprese di assicurazione.

DEDUZIONE IRES E IRPEF DELL'IRAP RELATIVA AL PERSONALE Dal 2012

Oggetto

100% dell'importo corrispondente all'Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato.

È ammesso in **deduzione** ai fini delle imposte dirette (Ires e Irpef).

L'importo è da considerare **al netto delle altre deduzioni** spettanti.

Condizione

Concorrono alla determinazione del valore della produzione imponibile i costi per lavoro dipendente e assimilato non ammessi in deduzione.

Principio di cassa

L'importo è ammesso in deduzione in base al **principio di cassa**, nei limiti, per l'acconto, dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo d'imposta.

DEDUZIONE FORFETARIA 10%

Oggetto

L'importo ammesso in deduzione ai fini Irpef e Ires, pari al **10% dell'Irap**, è forfetariamente riferito solo all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli **interessi passivi** e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati.

Condizione

Alla formazione del valore della produzione imponibile concorrono gli interessi passivi non ammessi in deduzione.

Principio di cassa

La misura della deduzione è determinata in base all'Irap versata nel periodo d'imposta, nei limiti, per l'acconto, dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo d'imposta.

CONSISTENZA DELLE DEDUZIONI

- A regime, è riconosciuta al contribuente la possibilità di dedurre (senza alcun correttivo per la coesistenza), ai fini delle imposte sui redditi:
 - la quota Irap commisurata all'ammontare di imponibile corrispondente al costo per lavoro dipendente e assimilato non ammesso in deduzione;
 - il 10% dell'**Irap complessiva versata**, a condizione che concorrano alla determinazione della base imponibile interessi passivi e oneri assimilati in deducibili.

LIMITE AL RICONOSCIMENTO

L'Irap complessiva (forfetaria e analitica) ammessa in deduzione ai fini delle imposte sui redditi **non può, in alcun modo, eccedere l'imposta complessivamente versata/dovuta.**

Esempio

Ipotizzando che, in un periodo d'imposta, l'Irap versata/dovuta sia pari a € 200 e in relazione al medesimo periodo d'imposta l'Irap analiticamente deducibile afferente alle spese del lavoro dipendente e assimilato risulti pari a € 199 e quella forfetariamente deducibile riferibile agli oneri finanziari pari a 20 (200 x 10%), l'Irap ammessa in deduzione - teoricamente pari a 219 - non potrà essere superiore a quella versata/dovuta (200).

Nota¹

Possono, inoltre, beneficiare delle deduzioni anche soggetti diversi da quelli indicati, a condizione che gli stessi determinino la base imponibile IRAP ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 446/1997, per opzione [i.e. imprenditori agricoli e pubbliche amministrazioni per l'attività commerciale eventualmente esercitata], ovvero per regime naturale [i.e. enti privati non commerciali per l'attività commerciale svolta].



Riporto delle perdite per soggetti Ires

Per le società di capitali esiste un meccanismo che limita il riporto delle perdite in misura pari all'80% del reddito imponibile di periodo e che, contestualmente, elimina il limite quinquennale per il riporto negli esercizi successivi. Inoltre è confermata l'utilizzabilità piena delle perdite relative ai primi 3 periodi di imposta dalla data di costituzione per le nuove attività produttive. Le regole interessano i soggetti Ires.

AMBITO OGGETTIVO	Riporto delle perdite pregresse	La perdita di un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.	Senza limiti temporali.
	Perdite relative ai primi 3 periodi d'attività	Le perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi.	Sono utilizzabili senza alcun limite temporale e quantitativo , a condizione che si riferiscano a una nuova attività produttiva.
ORDINE DI UTILIZZO DELLE PERDITE	Libera decisione	La disposizione non stabilisce alcun ordine di priorità nell'utilizzo qualora il contribuente disponga di perdite pregresse in parte riferibili ai primi 3 periodi d'imposta, in parte ai successivi. In assenza di regole specifiche, il contribuente ha la facoltà (e non l'obbligo) di utilizzare prioritariamente le perdite relative ai primi 3 periodi d'imposta potendo, in alternativa, scegliere di impiegare dapprima quelle maturate negli esercizi successivi.	
	Modalità	A prescindere dalla scelta operata, in linea con il dato normativo che, ai fini del calcolo del limite forfettario dell'80%, fa esplicito riferimento "al reddito imponibile", il predetto limite deve essere calcolato sul reddito al lordo (e non al netto) delle perdite relative ai primi 3 periodi d'imposta. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">In ogni caso, le perdite devono essere complessivamente utilizzate fino a concorrenza del reddito imponibile.</div>	
	Società di comodo	<ul style="list-style-type: none"> Le perdite pregresse astrattamente utilizzabili non possono eccedere l'80% del reddito imponibile, rappresentato dall'intero importo del reddito imponibile del periodo d'imposta. Le perdite pregresse effettivamente utilizzabili, nei limiti di quelle determinate al punto precedente, possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito imponibile eccedente quello minimo presunto. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Le società non operative "congelano" le perdite dei periodi in cui sono considerate "operative" in attesa di utilizzarle in periodi in cui torneranno "operative", ovvero conseguano un reddito imponibile superiore a quello minimo presunto.</div>	<ul style="list-style-type: none"> I due limiti si applicano congiuntamente; pertanto, le perdite pregresse sono utilizzabili per un importo pari al minore tra: <ul style="list-style-type: none"> - 80% del reddito complessivo; - l'eccedenza del reddito complessivo sul reddito minimo.



Riporto delle perdite per soggetti Ires (segue)

Esempio n. 1 Ipotesi di utilizzo delle perdite fino ad azzerare il reddito imponibile

Dati	Perdite integrali	€ 1.500		
	Perdite limitate	€ 1.800		
Utilizzo delle perdite	Reddito		€	2.000 (+)
	Utilizzo perdite limitate	80% x 2.000 =	€	1.600 (-)
	Utilizzo perdite integrali	Fino ad azzerare il reddito	€	400 (-)
	Reddito imponibile		€	0 (=)
Perdite residue	Perdite integrali residue	€ 1.500 - € 400 =	€	1.100
	Perdite limitate residue	€ 1.800 - € 1.600 =	€	200

Esempio n. 2 Ipotesi di utilizzo delle perdite fino ad azzeramento del reddito imponibile e delle perdite limitate

Dati	Perdite integrali	€ 1.500		
	Perdite limitate	€ 1.400		
Utilizzo delle perdite	Reddito		€	2.000 (+)
	Utilizzo perdite limitate	80% x 2.000 = 1.600	€	1.400 (-)
	Utilizzo perdite integrali	Fino ad azzerare il reddito	€	600 (-)
	Reddito imponibile		€	0 (=)
Perdite residue	Perdite integrali residue	€ 1.500 - € 600 =	€	900
	Perdite limitate residue	€ 1.400 - € 1.400 =	€	0

Esempio n. 3 Ipotesi di utilizzo delle perdite fino ad azzeramento delle perdite ad utilizzo integrale

Dati	Perdite integrali	€ 300		
	Perdite limitate	€ 1.800		
Utilizzo delle perdite	Reddito		€	2.000 (+)
	Utilizzo perdite limitate	80% x 2.000 =	€	1.600 (-)
	Utilizzo perdite integrali	Fino ad azzerare il reddito	€	300 (-)
	Reddito imponibile		€	100 (=)
Perdite residue	Perdite integrali residue	€ 300 - € 300 =	€	0
	Perdite limitate residue	€ 1.800 - € 1.600 =	€	200

IMPOSTE ANTICIPATE	Natura della perdita riportabile	Il beneficio fiscale potenziale connesso a perdite riportabili non ha natura di credito verso l'Erario, quanto piuttosto di beneficio futuro di incerta realizzazione, dato che per utilizzare tale beneficio è necessaria l'esistenza di futuri redditi imponibili.
	Condizioni	<ul style="list-style-type: none"> • Conseguentemente il beneficio fiscale potenziale connesso a perdite riportabili non è iscritto in bilancio fino all'esercizio di realizzazione dello stesso, salvo che sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> - esiste una ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili fiscali che potranno assorbire le perdite riportabili; - le perdite in oggetto derivano da circostanze bene identificate, ed è ragionevolmente certo che tali circostanze non si ripeteranno.
	Realizzo dei requisiti	<ul style="list-style-type: none"> • Con il vecchio regime la recuperabilità delle perdite richiedeva la dimostrazione che si sarebbero realizzati redditi capienti nei 5 esercizi successivi. • Con l'eliminazione del termine per la compensazione dei risultati negativi è più probabile realizzare i requisiti richiesti per l'iscrizione in bilancio delle imposte anticipate ("attività fiscali").
Nota bene	Un'imposta anticipata derivante da perdite riportabili ai fini fiscali, non contabilizzata in passato in quanto non sussistevano i requisiti per il suo riconoscimento, è iscritta nell'esercizio in cui tali requisiti emergono.	

Esempio n. 4 Imposte anticipate sulle perdite realizzate nel periodo e riportate a nuovo (pari a € 10.000)

P C II 4 ter	E E 22 c)	1.04.n		
		Imposte anticipate	a	Imposte anticipate non imponibili fiscalmente
		<i>Rilevazione imposte anticipate (27,50%) su perdite anno "n".</i>		
Nota integrativa		Deve essere fornita un'adeguata informativa in nota integrativa.		

**STRUMENTI OPERATIVI****Check list documentazione per Unico 2013**

Si riepilogano i principali documenti da chiedere ai contribuenti per predisporre il modello Unico per l'anno 2012.

Documentazione per la dichiarazione dei redditi 2012 - Mod. Unico 2013**Sig.**

	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
▸ Variazioni dati anagrafici (residenza, familiari a carico, stato civile, composizione nucleo familiare, ecc.)	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
▸ Variazioni di terreni e/o fabbricati intervenute successivamente al 31.12.2011 o, comunque, previste entro il 16.06.2013:	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- acquisti (abitazione principale: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- vendite (abitazione principale: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- locazioni (compresa copia del contratto)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- altro:	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Canoni di locazione	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
▸ Rivalutazioni di terreni, fabbricati, partecipazioni ed eventuali estromissioni immobili	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
▸ Investimenti effettuati all'estero (compreso il valore degli immobili)	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
▸ Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli, attività finanziarie in genere, ecc.	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
▸ Certificazioni redditi 2012 (redditi di lavoro dipendente, pensione, collaborazioni coordinate continuative, indennità INAIL, gettoni presenza, ecc.)	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Certificazioni dei redditi e delle ritenute d'acconto subite per:	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- prestazioni occasionali	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- provvigioni	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- redditi di lavoro autonomo	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- diritti d'autore	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- associazione in partecipazione	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- redditi di impresa	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- redditi di partecipazione	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- altro:	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
▸ Altri redditi:	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- affitti attivi	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- provvigioni	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- dividendi su azioni	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- indennità di disoccupazione o di mobilità	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- plusvalenze da cessioni di quote	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- altro (risarcimenti anche assicurativi, indennità per perdita avviamento, canoni, livelli, censi, indennità di esproprio, vincite a lotterie, ecc.):	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▪	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▪	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Contributi previdenziali ed assistenziali:		
- contributi obbligatori (INPS gestione separata, artigiani, commercianti, ecc.)	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- contributi previdenziali volontari	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- SSN polizza RC auto (se di importo superiore a € 40,00)	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- contributi per colf e baby-sitter	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- contributi per previdenza complementare	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- contributi per fondi integrativi SSN	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- INAIL casalinghe	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- altro:	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
▸ Spese mediche e dentistiche, per occhiali, lenti a contatto, per esami, terapie anche omeopatiche o riabilitative, per protesi e apparecchi sanitari, degenze, interventi chirurgici, assistenza infermieristica (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto)	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Spese per acquisto di medicinali (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto)	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari non a carico	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
▸ Spese mediche e di assistenza a disabili	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
▸ Spese veterinarie (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun animale)	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Quietanze interessi passivi:		
- su mutui ipotecari relativi all'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- su mutui contratti per costruzione o interventi di manutenzione/ristrutturazione immobili adibiti ad abitazione principale	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- su mutui agrari per altri casi (prestiti o mutui agrari, acquisto di altri immobili, recupero edilizio 1997)	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No



Check list documentazione per Unico 2013 (segue)

▸ Spese di intermediazione immobiliare per acquisto abitazione principale	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
▸ Quietanze assicurazioni vita e infortuni, anche relative a familiari a carico	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Spese funebri	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
▸ Spese per rette di frequenza agli asili nido	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Spese per istruzione secondaria ed universitaria	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Spese per addetti all'assistenza di persone non autosufficienti	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
▸ Spese per pratica sportiva di ragazzi	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Spese per i mezzi necessari per deambulazione, veicoli e sussidi informativa per disabili	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
▸ Spese di interpretariato per soggetti sordi	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
▸ Spese di acquisto e mantenimento cani-guida per soggetti non vedenti	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
▸ Spese per conciliazione controversie civili/commerciali	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
▸ Contributi e donazioni a favore di Stato, enti, istituzioni pubbliche e religiose, enti di ricerca scientifica, fondazioni, Onlus, associazioni di promozione sociale, partiti politici, associazioni sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, istituti scolastici, ecc. (pagamento con mezzi tracciabili)	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
▸ Spese sostenute nel 2012 per:		
- interventi di recupero del patrimonio edilizio con detrazione 50%/36%/41% (manutenzioni, ristrutturazioni, restauri e risanamenti conservativi, acquisto e assegnazione di immobili parte di edifici strutturati)	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- interventi di risparmio energetico con detrazione 55% (riqualificazione energetica, involucro di edifici, installazione pannelli solari, impianti di climatizzazione invernali)	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- acquisto di mobili, elettrodomestici, TV e PC relativi a immobili ristrutturati con detrazione 20% (sostenute nel 2009)	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
▸ Canoni di locazione pagati da:		
- lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza per motivi di lavoro	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- studenti universitari fuori sede	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- inquilini con immobili adibiti ad abitazione principale, o per contratti stipulati con regime convenzionale	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
▸ Assegni periodici corrisposti al coniuge (con esclusione della quota di mantenimento relativa ai figli)	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
▸ Documentazione relativa a oneri diversi da quelli sopra indicati:	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
-	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
-	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
-	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▸ Scelta pagamento imposte (i pagamenti al 16.07.2013 saranno maggiorati dello 0,40%)	<input type="checkbox"/> 16 giugno 2013	<input checked="" type="checkbox"/> 16 luglio 2013
▸ Rateizzazione imposte (indicare il numero delle rate)	<input type="text" value="5"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

Il sottoscritto dichiara di aver consegnato allo Studio Giulio Verdi la documentazione sopra descritta e di non possederne altra utile al fine della redazione della dichiarazione per l'anno 2012, nonchè di aver preso visione dell'informativa, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 e di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali.

29.04.2013
Data

Giulio Verdi
Firma Ricevente

Mario Rossi
Firma Cliente



Prospetto dei contributi previdenziali e assistenziali

I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogante, previa indicazione nel quadro RP. È possibile dedurre, inoltre, i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, nonché il contributo S.S.N. versato con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli. Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

Esempio n. 1 Prospetto riepilogativo dei contributi previdenziali pagati nell'anno (ad uso interno)

PROSPETTO CONTRIBUTI DI PENSIONE PAGATI NELL'ANNO 2012					
Rossi Mario					
Categoria					
<input type="checkbox"/> Attività professionale					<input checked="" type="checkbox"/> Artigianato
<input type="checkbox"/> Commercio					<input type="checkbox"/> Agricoltura
Estremi del versamento					
	Quota pagata	Quota deducibile titolare	Quota deducibile collaboratore	Quota deducibile	Quota deducibile
Versamento del 16.02.2012	€ 1.458,92	€ 729,46	€ 729,46	€	€
Versamento del 16.05.2012	€ 1.593,76	€ 796,88	€ 796,88	€	€
Versamento del 16.06.2012 1° acconto	€ 949,80 (compensazione)	€ 513,10	€ 436,70	€	€
Versamento del 16.08.2012	€ 1.593,76	€ 796,88	€ 796,88	€	€
Versamento del 16.11.2012	€ 1.593,76	€ 796,88	€ 796,88	€	€
Versamento del 30.11.2012 2° acconto	€ 949,80	€ 513,10	€ 436,70	€	€
Versamento del	€	€	€	€	€
Versamento del	€	€	€	€	€
Totale contributi pagati nell'anno	€ 8.139,80	€ 4.146,30	€ 3.993,50	€	€
Nota	Le somme pagate, ad esempio, a titolo di quote sindacali o di sanzioni su eventuali condoni non sono deducibili.				



Check list oneri detraibili

In vista della dichiarazione dei redditi 2012, si riepilogano i principali oneri detraibili del Modello Unico PF 2013.

Dichiarazione dei redditi anno 2012			
Cognome	Rossi	Nome	Mario
Oneri detraibili			
Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%			
Descrizione	Note	Importo	
<input checked="" type="checkbox"/> Premi per assicurazione vita e infortuni (anche familiari a carico) e per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente	<ul style="list-style-type: none"> • Massimo detraibile € 1.291,14 • Se il contratto è stato stipulato o rinnovato dopo il 31.12.2000 necessitano specifici requisiti 	€	1.000,00
<input checked="" type="checkbox"/> Interessi mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	Massimo € 4.000,00	€	2.000,00
<input type="checkbox"/> Interessi mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	Massimo € 2.582,28	€
<input type="checkbox"/> Interessi mutui ipotecari per acquisto altri immobili stipulati prima del 1993	Massimo € 2.065,83	€
<input type="checkbox"/> Interessi mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	Massimo € 2.582,28	€
<input type="checkbox"/> Interessi per prestiti o mutui agrari	Fino al valore dei redditi dei terreni	€
<input checked="" type="checkbox"/> Spese sanitarie generiche e specialistiche (anche per familiari a carico)	<input checked="" type="checkbox"/> Spese mediche	Meno franchigia di € 129,11	€ 500,00
	<input checked="" type="checkbox"/> Spese per acquisto di medicinali		€ 300,00
<input type="checkbox"/> Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti	Massimo € 6.197,48 (meno franchigia di € 129,11)	€
<input type="checkbox"/> Spese sanitarie per portatori di handicap		€
<input type="checkbox"/> Spese veicoli per portatori di handicap	Massimo € 18.075,99 (1 volta in 4 anni)	€
<input type="checkbox"/> Spese per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici per soggetti portatori di handicap		€
<input type="checkbox"/> Spese di interpretariato per soggetti sordi		€
<input type="checkbox"/> Spese acquisto e mantenimento cani guida per non vedenti	1 sola volta in 4 anni	€
<input type="checkbox"/> Spese sanitarie rateizzate sostenute in anni precedenti		€
<input type="checkbox"/> Contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea		€
<input checked="" type="checkbox"/> Spese per asili nido	Non superiore a € 632,00 per ogni figlio	€	350,00
<input type="checkbox"/> Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico		€
<input checked="" type="checkbox"/> Spese veterinarie	Franchigia di € 129,11 (massimo di € 387,34)	€	350,00
<input type="checkbox"/> Spese addetti assistenza personale	Massimo € 2.100,00 (reddito entro € 40.000,00) con documentazione medica	€
<input checked="" type="checkbox"/> Spese attività sportive per ragazzi	Massimo € 210,00/ragazzo (tra 5 e 18 anni)	€	200,00
<input type="checkbox"/> Spese canoni locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	Massimo € 2.633,00	€
<input type="checkbox"/> Spese funebri	Massimo € 1.549,37 a decesso	€
<input checked="" type="checkbox"/> Spese istruzione (anche familiari a carico)	Nei limiti di quelle statali.	€	1.500,00
<input type="checkbox"/> Spese per intermediazione immobiliare	Massimo € 1.000,00 per acquisto abitaz. principale	€
<input type="checkbox"/> Altri oneri per i quali spetta detrazione 19%		€
Spese interventi recupero patrimonio edilizio			
Descrizione	Note	Importo	
<input checked="" type="checkbox"/> Spese interventi per recupero patrimonio edilizio per i quali spetta la detrazione del 36%	Spese sostenute dal 1.01.2012 al 25.06.2012.	€	8.000,00
<input type="checkbox"/> Spese interventi per recupero patrimonio edilizio per i quali spetta la detrazione del 50% .	Spese sostenute dal 26.06.2012 al 31.12.2012.	€
<input type="checkbox"/> Spese detrazione 41%	<ul style="list-style-type: none"> • Spese sostenute: <ul style="list-style-type: none"> - nel 2006 relative a fatture emesse dal 1.01 al 30.09.2006. • Rata n.: 	€
<input type="checkbox"/> Spese detrazione 36% anni precedenti	<ul style="list-style-type: none"> • Spese sostenute: <ul style="list-style-type: none"> - negli anni dal 2003 al 2005; - nel 2006 relative a fatture emesse in data antecedente al 1.01.2006 ovvero a quelle emesse dal 1.10 al 31.12.2006; - dal 2007 al 2011. • Rata n.: 	€



Check list oneri detraibili (segue)

Oneri detraibili (segue)		
Oneri con detrazione 55%		
Descrizione	Note	Importo
<input checked="" type="checkbox"/> Spese per interventi di riqualificazione energetica sugli edifici	<input type="checkbox"/> Riqualificazione energetica su edifici esistenti (massimo agevolabile € 181.818,18)	€
	<input type="checkbox"/> Interventi su involucro edifici (massimo agevolabile € 109.090,90)	€
	<input type="checkbox"/> Installazione pannelli solari (massimo agevolabile € 109.090,90)	€
	<input checked="" type="checkbox"/> Impianti climatizzazione (massimo agevolabile € 54.545,45)	€ 10.000,00
Detrazione per canoni di locazione		
Descrizione	Note	Importo
<input type="checkbox"/> Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale	<ul style="list-style-type: none"> • € 300,00 per reddito fino a € 15.493,71 • € 150,00 per reddito da € 15.493,71 a € 30.987,41 	€
<input type="checkbox"/> Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratti stipulati a regime convenzionale	<ul style="list-style-type: none"> • € 495,80 per reddito fino a € 15.493,71 • € 247,90 per reddito da € 15.493,71 a € 30.987,41 	€
<input type="checkbox"/> Detrazioni per giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni per fitto abitazione principale	<ul style="list-style-type: none"> • € 991,60 per reddito fino a € 15.493,71 	€
<input type="checkbox"/> Detrazione per lavoratori dipendenti che hanno una casa in affitto poiché hanno trasferito la propria residenza per motivi di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • € 991,60 per reddito fino a € 15.493,71 • € 495,80 per reddito da € 15.493,71 a € 30.987,41 	€
Erogazioni per le quali spetta la detrazione 19%		
Descrizione	Note	Importo
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali a partiti politici	Erogazioni in denaro comprese tra € 51,65 e € 103.291,38	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado		€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali alle Onlus	Massimo € 2.065,83	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali associazioni di promozione sociale	Massimo € 2.065,83	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni a favore delle popolazioni colpite da calamità o eventi straordinari, iniziative umanitarie, religione e laiche, gestite da fondazioni, associazioni e enti riconosciuti	Massimo € 2.065,83	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali ad associazioni sportive dilettantistiche	Massimo € 1.500,00	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali attività culturali e artistiche		€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali enti operanti nello spettacolo	Massimo 2% del reddito dichiarato	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali fondazioni operanti nel settore musicale	Massimo 2% del reddito dichiarato In particolari ipotesi il limite è elevato al 30%	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali società Biennale di Venezia	Massimo 30% del reddito complessivo	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali società di mutuo soccorso	Massimo € 1.291,14	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni a favore dell'ospedale "Galliera" di Genova per l'attività del registro nazionale dei donatori di midollo osseo	Massimo 30% dell'imposta lorda	€



Check list oneri deducibili

In vista delle dichiarazioni dei redditi 2012 si riepilogano i principali oneri deducibili del modello Unico PF 2013.

Dichiarazione dei redditi anno 2012

Cognome	Rossi	Nome	Mario
----------------	-------	-------------	-------

Oneri deducibili

Oneri deducibili dal reddito complessivo

Descrizione	Note	Importo
<input type="checkbox"/> Assegno periodico corrisposto al coniuge		€
<input type="checkbox"/> Assegni periodici (rendite, vitalizi) corrisposti in forza di testamento o donazione		€
<input checked="" type="checkbox"/> Contributi Inps addetti servizi domestici e familiari	Massimo € 1.549,37	€ 1.000,00
<input checked="" type="checkbox"/> Contributi previdenziali e assistenziali (es.: contributi INPS artigiani e commercianti, contributo INPS per i professionisti senza Cassa, sui compensi dei lavoratori autonomi occasionali e degli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, contributi alle Casse professionali, "tassa salute" pagata con l'assicurazione RC auto, premi Inail per casalinghe).	Anche volontari	€ 2.050,00
<input type="checkbox"/> Spese mediche e assistenziali a disabili		€
<input type="checkbox"/> Canoni, livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi di immobili		€
<input type="checkbox"/> Indennità per perdita di avviamento corrisposta al conduttore di immobili non abitativi		€
<input type="checkbox"/> Spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l'espletamento della relativa procedura di adozione internazionale		€
<input type="checkbox"/> Contributi per Fondi integrativi del SSN	Massimo € 3.615,20	€
<input type="checkbox"/> Contributi per ONG e per Paesi in via di sviluppo	Massimo 2% del reddito dichiarato	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose	Massimo € 1.032,91	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni a enti universitari di ricerca e enti parco		€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali associazioni sportive dilettantistiche	Massimo € 1.500,00	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali Onlus, Fondazioni e Associazioni riconosciute	Massimo 10% reddito dichiarato e comunque non superiore a € 70.000,00	€
<input type="checkbox"/> Altri oneri:		
-		€
-		€

Contributi per previdenza complementare

Descrizione	Importo
<input checked="" type="checkbox"/> Contributi a deducibilità ordinaria	€ 2.000,00
<input type="checkbox"/> Contributi versati a fondi di squilibrio di monetario	€
<input type="checkbox"/> Contributi versati da lavoratori di prima occupazione	€
<input type="checkbox"/> Contributi versati per familiari a carico	€
<input type="checkbox"/> Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici	€



Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà

Con il modello di seguito proposto il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, stati, qualità personali e fatti che lo riguardano o dei quali abbia diretta conoscenza (artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000).



Contrassegno telematico

All'Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale di

Ufficio Territoriale di

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETÀ¹

Io sottoscritto/a, codice fiscale,
nato/a il a, prov., residente in
....., via, n.,
tel.:, fax, email,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (art. 76
D.P.R. n. 445/2000)

dichiaro

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Luogo e data

Firma

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa. L'interessato potrà accedere ai dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco (informativa prevista dall'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003).

Nota¹

Cancellare l'ipotesi non ricorrente.



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Rinvio dell'assemblea per l'approvazione del bilancio

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**. L'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore **non superiore, in ogni caso, a 180 giorni**, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, **ovvero** quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Secondo gli orientamenti espressi dal Notariato del Triveneto, la **previsione statutaria del maggior termine per la convocazione dell'assemblea avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio ex art. 2364, ultimo comma del Codice Civile** può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società che la giustificano, potendo limitarsi a fare un riferimento generico a tali esigenze che dovranno, però, sussistere in concreto nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà. Gli amministratori, infatti, devono dare conto delle ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 Codice Civile.

Tavola n. 1

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministratore

L'anno ...2013... il giorno ..20... del mese di marzo....., alle ore 16:00..., si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società ".....Alfa S.r.l.....", presso la sede sociale in Mantova, Via ...Goito....., n. 11....., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. utilizzo del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea ordinaria annuale per l'approvazione del bilancio chiuso al ..31.12.2012, dovuto all'esistenza di particolari esigenze, ai sensi dell'art. dello statuto sociale;
2. varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

- Rossi Mario, Bianchi Antonio, Verdi Luigi..... (Consiglieri);
- (Sindaci effettivi).

A norma di statuto assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di amministrazione, Sig. ...Rossi Mario....., il quale, accertata la presenza di tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, dichiara la seduta validamente costituita.

I presenti invitano a fungere da segretario della seduta il Sig. Bianchi Antonio, che accetta.

1. **Utilizzo del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea ordinaria annuale per l'approvazione del bilancio, dovuto all'esistenza di particolari esigenze, ai sensi dell'art. dello statuto sociale.**

Il Presidente propone ai presenti l'esigenza di ricorrere alla possibilità, concessa dall'art. dello statuto sociale, di fruire del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio, in presenza di particolari esigenze connesse alla struttura e all'oggetto della società; in particolare, il Presidente fa presente che

Dopo un'ampia discussione e sulla base delle motivazioni esposte dal Presidente, il Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. dello statuto sociale, approva all'unanimità la decisione di avvalersi del maggior termine concesso dallo statuto per la presentazione dei dati di bilancio relativi all'esercizio e delibera che la relativa assemblea sia convocata entro il giugno del corrente anno.

- omissis -

.....
Mario Rossi
Il presidente

.....
Antonio Bianchi
Il segretario

Tavola n. 2

Termini di approvazione del bilancio e versamento delle imposte

Società	Condizioni	Approvazione bilancio	Versamento imposte (saldo e 1° acconto)	Mod. Unico e dichiarazione Irap
Non redige il bilancio consolidato	Non esistono particolari esigenze legate a struttura e oggetto	Entro il 30.04 ¹ (possibile seconda convocazione entro 30 gg.)	Entro il 16.06 (o entro il 18.07 con maggiorazione 0,40%)	Entro il 30.09
	Esistono particolari esigenze legate a struttura e oggetto	Entro il mese di maggio ¹	Entro il 16.06 (o entro il 18.07 con maggiorazione 0,40%)	
Entro il 29.06 ¹ (possibile seconda convocazione entro 30 gg.)		Entro il 16.07 (o entro il 16.08 con maggiorazione 0,40%)		
Redige il bilancio consolidato	In ogni caso	Entro il mese di maggio ¹	Entro il 16.06 (o entro il 18.07 con maggiorazione 0,40%)	
		Entro il 29.06 ¹ (possibile seconda convocazione entro 30 gg.)	Entro il 16.07 (o entro il 16.08 con maggiorazione 0,40%)	
Nota¹	Il deposito del bilancio al Registro delle Imprese deve avvenire entro 30 giorni dalla data di effettiva approvazione.			



Utile o perdita di esercizio

L'utile di esercizio può essere destinato per molteplici scopi e finalità: accantonato in una o più riserve del patrimonio netto; utilizzato a copertura di perdite pregresse; in aumento del capitale sociale; rinviato ai futuri esercizi o distribuito ai soci. Nelle società di capitali, l'assemblea che approva il bilancio della società può anche deliberare la ripartizione degli utili di esercizio realmente conseguiti e risultanti da un bilancio regolarmente approvato. La destinazione a specifiche riserve è effettuata in ossequio all'art. 2430 Codice Civile, alle regole presenti nello statuto e alle delibere assembleari.

Esempio n. 1

Destinazione utile esercizio precedente

P A IX	P A VII P A I	• Imprese individuali			
			30.04.n		
		Utile netto d'esercizio	a Diversi		
			a Titolare c/prelievi	80.000,00	
			a Capitale netto	20.000,00	100.000,00
		<i>Destinazione utile.</i>			
P A IX	P A VII P A VII	• Società di persone			
			30.04.n		
		Utile netto d'esercizio	a Diversi		
			a Soci c/prelievi	80.000,00	
			a Fondo riserva disponibile	20.000,00	100.000,00
		<i>Destinazione utile.</i>			
P A IX	P A IV P A VII P D 14	• Società di capitali			
			30.04.n		
		Utile netto dell'esercizio	a Diversi		
			a Riserva legale	5.000,00	
			a Riserva facoltativa	5.000,00	
			a Soci c/dividendi ¹	90.000,00	100.000,00
		<i>Destinazione utile.</i>			
P D 14	P C IV 1 P D 12				
			30.04.n		
		Soci c/dividendi	a Diversi		
			a Banca c/c	72.000,00	
			a Ritenute Irpef su redditi di capitale	18.000,00	90.000,00
		<i>Pagamento dividendi.</i>			

Nota¹

Distribuzione utili

- Nell'ipotesi di partecipazione non qualificata, i dividendi percepiti da soci persone fisiche sono tassati con ritenuta del 20%, a titolo d'imposta, applicata sul loro intero importo.

L'art. 2 del D.L. 138/2011 ha elevato dal 12,50% al 20% l'aliquota di tassazione dei dividendi percepiti dal 1.01.2012.

- In presenza di partecipazione qualificata, i dividendi percepiti da soci persone fisiche sono tassati per il 40% del loro ammontare, applicando l'aliquota progressiva Irpef se formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2007 (2007) e nella misura del 49,72% se formati con utili prodotti dall'esercizio successivo (2008).
- In caso di dividendi percepiti da soci persone fisiche esercenti un'attività d'impresa si applica in capo ai soci, in ogni caso, la tassazione sul 40% o sul 49,72% del loro ammontare, applicando l'aliquota progressiva Irpef.
- Nell'ipotesi di dividendi percepiti da soci soggetti Ires, si applica in capo ai soci, in ogni caso, la tassazione Ires, assumendo come base imponibile il 5% del loro ammontare.

Versamento

Le ritenute sui dividendi devono essere versate **entro il 16.04, 16.07, 16.10 e il 16.01** di ciascun anno per le ritenute operate nel trimestre solare precedente.



Utile o perdita di esercizio (segue)

Esempio n. 2

Copertura della perdita esercizio precedente

		A. Società di capitali																																
		1. copertura della perdita con utilizzo della riserva facoltativa.																																
		30.04.n																																
P A VII	P A VIII	Riserva facoltativa a Perdite a nuovo <i>Copertura perdita.</i>		71.000,00																														
		2. copertura della perdita con utilizzo delle riserve facoltativa e disponibile.																																
		30.04.n																																
P A VII	P A VIII	Diversi a Perdite a nuovo		71.000,00																														
P A VII		Riserva facoltativa	37.000,00																															
		Riserva disponibile	34.000,00																															
		<i>Copertura perdita.</i>																																
		3. se la perdita supera 1/3 del capitale sociale, la copertura avviene con delibera dell'assemblea appositamente convocata.																																
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Dati esempio</th> <th></th> <th style="text-align: right;">€</th> <th></th> <th style="text-align: right;">€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Capitale sociale</td> <td></td> <td style="text-align: right;">20.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Riserva legale</td> <td></td> <td style="text-align: right;">800,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Riserva facoltativa</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.200,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Perdita anno "n"</td> <td style="text-align: right;">€ (-)</td> <td style="text-align: right;">7.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Perdita anno "n+1"</td> <td style="text-align: right;">€ (-)</td> <td style="text-align: right;">13.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Dati esempio		€		€	• Capitale sociale		20.000,00			• Riserva legale		800,00			• Riserva facoltativa		2.200,00			• Perdita anno "n"	€ (-)	7.000,00			• Perdita anno "n+1"	€ (-)	13.000,00				
Dati esempio		€		€																														
• Capitale sociale		20.000,00																																
• Riserva legale		800,00																																
• Riserva facoltativa		2.200,00																																
• Perdita anno "n"	€ (-)	7.000,00																																
• Perdita anno "n+1"	€ (-)	13.000,00																																
		30.04.n																																
P A IV	P A VIII	Diversi a Perdite a nuovo		3.000,00																														
P A VII		Riserva legale	800,00																															
		Riserva facoltativa	2.200,00																															
		<i>Utilizzo riserve per copertura perdita parziale.</i>																																
		30.04.n																																
P A I	P A VIII	Capitale sociale versato a Perdite a nuovo <i>Copertura perdite esercizi precedenti mediante riduzione del capitale sociale.</i>		17.000,00																														
		10.05.n																																
P A	P A I	Soci c/sottoscrizioni a Capitale sociale non versato <i>Reintegro capitale sociale con assemblea straordinaria.</i>		17.000,00																														
		10.05.n																																
P C IV 1	P A	Banca c/c ordinario a Soci c/sottoscrizioni <i>Versamento del capitale sociale reintegrato.</i>		17.000,00																														
		10.05.n																																
P A I	P A I	Capitale sociale non versato a Capitale sociale versato <i>Reintegro capitale sociale.</i>		17.000,00																														



NON SOLO IMPRESA

Agenti al Registro Imprese entro il 30.09.2013

Gli agenti e rappresentanti di commercio e i mediatori, a seguito della soppressione dei relativi ruoli, devono trasmettere al Registro delle Imprese un'apposita comunicazione al fine di aggiornare la propria posizione. I soggetti già operanti alla data del 12.05.2012, dovevano provvedere all'aggiornamento della posizione nel Registro delle Imprese e nel Repertorio economico amministrativo (REA) entro il 12.05.2013. Tuttavia, con il D.M. 23.04.2013, il Ministro dello Sviluppo economico ha prorogato le scadenze in esame al 30.09.2013. Si ricorda che il mancato rispetto del nuovo termine del 30.09.2013 comporta l'inibizione alla continuazione dell'attività.

AGENTE DI COMMERCIO

- È colui che promuove, tramite l'acquisizione di ordini di acquisto, le vendite di un'impresa, sulla base di un incarico stabile e in una zona determinata.
- Pertanto, l'attività di agente di commercio si caratterizza nella promozione dell'attività dell'impresa mandante a cui è legato da un incarico stabile.
- L'impresa mandante conclude direttamente il contratto di fornitura promosso dall'agente.

- Le attività di agente e di rappresentante di commercio non sono coincidenti.
- L'attività indicata nella domanda diretta al Registro delle Imprese deve corrispondere alle risultanze del mandato conferito.

RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO

È un agente di commercio che può anche concludere gli affari in nome e per conto dell'impresa mandante.

SUB-AGENTE DI COMMERCIO

È un agente di commercio; l'elemento caratterizzante è dato dall'impresa mandante che, nel mandato di sub-agenzia, è anch'essa un agente di commercio.

REQUISITI PROFESSIONALI

Aver conseguito un diploma di scuola secondaria di 2° grado ad indirizzo commerciale o alcuni ad indirizzo turistico (anche diplomi di qualifica triennali) o laurea in materie commerciali o giuridiche.

Per quanto riguarda le lauree giuridiche o commerciali ed anche quelle triennali e specialistiche, sono ritenute valide ai fini dell'esercizio delle attività di agente o rappresentante di commercio, quelle rientranti nelle classi individuate dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 9.03.2006.

oppure

Aver prestato la propria opera per almeno 2 anni negli ultimi 5 come viaggiatore piazzista o dipendente qualificato addetto al settore vendite o lavoratore di concetto con mansioni di direzione e organizzazione delle vendite (le mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite si ritengono implicite, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, nell'inquadramento adeguatamente documentato nei primi due livelli contrattuali, quali 1° e 2° livello del contratto del commercio e 6° e 7° livello del contratto dell'industria) presso un'impresa che abbia esercitato attività di commercio o di produzione con vendita o somministrazione.

oppure

Aver prestato la propria opera per almeno 2 anni negli ultimi 5 in qualità di titolare, legale rappresentante, socio lavorante iscritto all'Inps di impresa artigiana, coadiutore familiare iscritto all'Inps presso un'impresa che abbia esercitato attività di commercio o di produzione con vendita o somministrazione.

oppure

Aver prestato la propria opera per almeno 2 anni negli ultimi 5 in qualità di titolare o legale rappresentante di un'impresa che abbia svolto attività di agenzia o di rappresentanza in forma libera.

oppure

Aver superato, con esito positivo, apposito corso abilitante, organizzato o riconosciuto dalla Regione.

oppure

Solo per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l'esperienza professionale in un paese dell'Unione Europea diverso dall'Italia o in paese terzo, titolo professionale riconosciuto con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico.

oppure

Essere iscritto nel soppresso ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio (escluse le posizioni già cancellate).

Nota bene Requisito valido **fino al 12.05.2017**.

oppure

Essere iscritto nell'apposita sezione del R.E.A.



Agenti al Registro Imprese entro il 30.09.2013 (segue)

REQUISITI PROFESSIONALI (segue)

Soggetti che devono essere in possesso dei requisiti

- Titolare di impresa individuale.
- Tutti i legali rappresentanti dell'impresa societaria (compresi i consiglieri delegati).
- Procuratori.
- Eventuali preposti.

Società	Nel caso di società, l'oggetto sociale deve prevedere l'attività di agenzia e/o di rappresentanza in forma chiara ed esplicita.
----------------	---

INCOMPATIBILITÀ

- Non esercitare attività in qualità di dipendente, ad eccezione del dipendente pubblico in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore previste dal contratto.
- Non esercitare l'attività di agente di affari in mediazione o altre attività di mediazione.

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ CON PIÙ SEDI O FILIALI

- L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali presenta una S.C.I.A. per ciascuna di esse all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio della Provincia in cui è ubicata la localizzazione.
- Per ogni sede/filiale, l'impresa nomina almeno un soggetto (preposto) in possesso dei requisiti che, a qualsiasi titolo, eserciti l'attività per conto dell'impresa.

Nota bene	Nel caso di "preposti" dipendenti o collaboratori subordinati, si rende necessario attribuire agli stessi specifici poteri di rappresentanza legale o negoziale per poter "operare" in nome e per conto dell'impresa (procura institoria notarile o forme parallele).
------------------	---

- Per ogni sede o unità locale sono rese disponibili all'utenza, mediante esposizione nei locali, ovvero con l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative ai compiti ed alle attività svolte dai soggetti operanti nella sede o unità locale.

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ CON PIÙ DITTE O IMPRESE

- Nel caso un soggetto sia legale rappresentante per più società, oppure sia titolare di impresa individuale e anche legale rappresentante di società, è necessario che comunichi all'ufficio del Registro delle Imprese in quale delle suddette imprese è preposto all'attività di agenzia o rappresentanza.
- Nelle altre ubicazioni/imprese, se svolgenti anch'esse l'attività mediatizia, è necessario nominare un soggetto preposto secondo i criteri del paragrafo precedente.

MODIFICHE RIGUARDANTI I SOCI/LEGALI RAPPRESENTANTI

Tutte le modifiche che influiscono sui requisiti per l'esercizio dell'attività, dovranno essere comunicate al Registro delle Imprese il medesimo giorno.

Esempi

- Atto notarile di cessione quote di S.n.c. in cui il socio/legale rappresentante cede l'intera quota ad un neo socio/legale rappresentante: l'atto notarile, unitamente alla S.C.I.A. per la dimostrazione dei requisiti professionali, dovrà essere spedito il medesimo giorno di stipula.
- Apertura di ulteriore filiale: il giorno di apertura occorre presentare la comunicazione al Registro Imprese indicando il soggetto preposto.
- In tutti gli altri casi in cui non vi è influenza sui requisiti per l'esercizio dell'attività si avranno 30 giorni di tempo per farne apposita comunicazione al Registro Imprese.

CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

- I soggetti che cessano di svolgere l'attività di agenzia o rappresentanza di commercio all'interno di un'impresa hanno facoltà di richiedere, entro il termine decadenziale di 90 giorni dalla data di cessazione, l'iscrizione nell'apposita sezione al R.E.A. che consente a tali soggetti di conservare e mantenere il proprio requisito professionale nel tempo.
- Non si iscrivono in questa apposita sezione, invece, le persone fisiche che, pur in possesso dei requisiti, non intendono esercitare l'attività (a qualsiasi titolo), né l'hanno mai esercitata alle dipendenze di imprese del settore e che alla data del 12.05.2012 non risultavano iscritte al soppresso ruolo.

Nota bene

L'apposita sezione del R.E.A. (transitorio) è un'area di parcheggio a pagamento per coloro i quali hanno la necessità di conservare nel tempo il requisito professionale soggetto a termine decadenziale (es.: esperienza di lavoro nell'ultimo quinquennio); al contrario, l'agente o rappresentante che ha sostenuto l'esame o detiene un diploma di laurea abilitante, non ha alcuna necessità ad iscriversi in tale sezione in quanto il suo requisito è vitalizio.



Società tra professionisti

Gli ostacoli normativi alla costituzione delle società tra professionisti (STP) sono stati eliminati dall'art. 10 della L. 12.11.2011, n. 183, in vigore dal 1.01.2012, che ha abrogato la precedente disciplina (L. 23.11.1939, n. 1815), consentendo l'esercizio di attività professionali secondo i modelli delle società di persone, di capitali e cooperative.

Il D.M. Giustizia 8.02.2013, n. 34 ha dato attuazione alla delega contenuta nella legge, disciplinando l'iscrizione delle società tra professionisti nel Registro delle Imprese. Nonostante dal 21.04.2013 sia possibile costituire tali società, rimangono aperte ancora questioni non di poco conto, quali le incertezze sulla qualificazione fiscale del reddito societario, la contribuzione alle casse di categoria e la contribuzione soggettiva.

Altro profilo che rischia di limitare il ricorso a tali strutture è l'impossibilità per i professionisti di operare in diverse società. Nella relazione al decreto è inoltre specificato che lo svolgimento di pubbliche funzioni, quale quella notarile, non può costituire oggetto di attività in forma societaria.

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI Professioni ordinistiche	Definizione	Per "società tra professionisti" o "società professionale" si intende la società avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico.	<ul style="list-style-type: none"> • Società di persone. • Società di capitali. • Società cooperative.
	Nuovi modelli societari	È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.	Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a 3.
	Modelli vigenti	Sono fatti salvi le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data del 1.01.2012.	<ul style="list-style-type: none"> • Associazioni professionali. • Società semplici tra professionisti. • Società tra avvocati. • Società d'ingegneria.
COSTITUZIONE	Denominazione	La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.	
	Registro imprese	La società deve essere iscritta nella sezione speciale presso il Registro delle Imprese.	
	Albo professionale	La società deve essere iscritta in una sezione speciale degli albi o registri tenuti presso l'Ordine o il collegio professionale. La società multidisciplinare è iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo.	
	Oggetto sociale	Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda l'esercizio, in via esclusiva, dell'attività professionale da parte dei soci.	
	Assicurazione	L'atto costitutivo deve prevedere la stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale.	
	Maggioranza di 2/3 dei professionisti	In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci.	
ALTRE CARATTERISTICHE	Incompatibilità	I soci non possono partecipare a più di una società tra professionisti.	
	Trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> • La società deve informare il cliente: <ul style="list-style-type: none"> - sul diritto di chiedere che la prestazione sia eseguita da uno o più professionisti scelti; - sull'esistenza di possibili conflitti di interesse tra cliente e società; - sui titoli e le qualifiche dei soci professionisti. 	



Tesserino di riconoscimento per vendite porta a porta

Per **vendita diretta a domicilio** si intende la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago.

Il titolare dell'attività di vendita a domicilio che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per l'esercizio dell'attività di vendita.

L'**incaricato alla vendita diretta a domicilio** è colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio. L'impresa che si avvale di incaricati rilascia agli stessi un tesserino di riconoscimento che deve essere numerato e aggiornato annualmente, che deve provvedere a ritirare non appena essi perdano i requisiti richiesti.

REQUISITI PER GLI INCARICATI

- L'attività di incaricato alle vendite (di cui alla L. 173/2005 e L. 114/1998) può essere svolta da tutte le persone fisiche che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - avere la maggiore età,
 - non avere pendenze penali,
 - essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dalla società.

ASPETTI FISCALI

- Tale attività può essere svolta da **chiunque**, purché in possesso dei requisiti come sopra riportato, in quanto le provvigioni percepite non si cumulano con altri eventuali redditi .
- Le provvigioni sono soggette ad una **ritenuta alla fonte definitiva del 23% sul 78%**.
- Le provvigioni incassate non rientrano nel calcolo del limite per essere a carico del coniuge ai fini della detrazione fiscale. Pertanto coloro che percepiscono solo provvigioni derivanti da attività di incaricato alle vendite a domicilio sono sempre fiscalmente a carico del proprio coniuge e fruiscono della relativa detrazione fiscale.

POSIZIONE IVA

- L'attività di incaricato alle vendite a domicilio può essere svolta **senza iscrizione all'Ufficio IVA** quando è svolta in modo occasionale per importi annui di provvigioni non superiori a € 5.000,00 netti.
- Superando questo limite subentra l'obbligo di iscrizione.

ASPETTI PREVIDENZIALI

- Le provvigioni percepite dagli incaricati sono soggette al contributo Inps in base alla L. 335/1995 sull'ammontare oltre **€ 5.000,00** di provvigioni nette (€ 6.410,00 - 22% detrazione).
- La quota Inps è a carico di 1/3 per l'incaricato e 2/3 per la società committente; l'adempimento del versamento all'Inps è a carico della società committente.
- L'iscrizione all'Inps è a carico dell'incaricato a mezzo del modulo di iscrizione.

Tavola n. 1

Fac-simile tesserino obbligatorio

TESSERINO DI RICONOSCIMENTO VENDITA A DOMICILIO

Art. 19, cc. 4 e 8 D. Lgs. 31.03.1998, n. 114

Anno N.

Il sottoscritto
nato a il
residente in, Via, n.,
è incaricato dalla ditta
C.F. e P. IVA:
con sede a, Via, n.,
P. IVA, Registro Imprese n.,
per la vendita a domicilio di



Comunicazione al Comune di
del prot.
Nome del responsabile dell'impresa:

Luogo e data
Firma



Correzione di errori negli elenchi 5 per mille 2013

Entro il **20.05.2013** il rappresentante legale dell'ente (o un suo delegato) che rileva la presenza di errori nei dati degli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate entro il 14.05 può chiederne la correzione, con apposita istanza, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'ente.

In presenza di errori di aggiornamento sulla denominazione o sulla sede dell'ente devono essere utilizzati i modelli AA7/10 o AA5/6 a seconda che si tratti o meno di soggetti titolari di partita Iva. In caso di anomalie sul codice fiscale è necessario rivolgersi a qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate. In entrambe le fattispecie è comunque necessaria la ripresentazione del modello di iscrizione al 5 per mille.

Gli elenchi aggiornati dei soggetti iscritti, depurati degli errori, sono ripubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate entro il 27.05.2013.

CORREZIONE DI ERRORI

L'associazione sportiva può chiedere la correzione di errori presenti negli elenchi provvisori del 5 per mille, pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale è situato il domicilio fiscale dell'ente.

Mediante apposita istanza.

Entro il 20.05.2013

ERRORI NELLA DENOMINAZIONE O SEDE

Qualora dalla comunicazione di avvenuta ricezione della domanda di iscrizione al 5 per mille risulti che la denominazione o la sede dell'ente non sono aggiornate, è necessario comunicare tempestivamente le variazioni intervenute utilizzando i seguenti modelli anagrafici.

Modello AA7/10

Se l'ente è titolare di partita IVA

- Presentazione a qualsiasi ufficio dell'Agenzia Entrate, anche in via telematica, direttamente o mediante i soggetti incaricati della trasmissione.

ovvero

- Mediante comunicazione unica in caso di soggetti tenuti all'iscrizione al REA o al Registro Imprese.

Modello AA5/6

Se l'ente non è titolare di partita IVA

Presentazione a qualsiasi ufficio dell'Agenzia Entrate, anche in via telematica, direttamente o mediante i soggetti incaricati alla trasmissione.

Successivamente a tale comunicazione è necessario **ripetere l'invio** della domanda di iscrizione al 5 per mille.

ERRORI SUL CODICE FISCALE

Qualora la domanda non sia accolta in quanto il codice fiscale risulta non più attivo (per cessazione o confluenza) o non registrato in Anagrafe Tributaria, è necessario rivolgersi a qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, al fine di verificare e rimuovere eventuali anomalie.

Successivamente alla comunicazione, è necessario **ripetere l'invio** della domanda di iscrizione al 5 per mille.

**Tassi usurari**

Il Ministero dell'Economia ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge sull'usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre tra l'1.04.2013 e il 30.06.2013.

Categorie di operazioni	Classi di importo in unità di euro	Tassi medi	Tassi soglia
Aperture di credito in conto corrente	Fino a € 5.000,00	11,39	18,2375
	Oltre € 5.000,00	10,19	16,7375
Scoperti senza affidamento	Fino a € 1.500,00	15,88	23,8500
	Oltre € 1.500,00	15,25	23,0625
Anticipi e sconti commerciali	Fino a € 5.000,00	8,76	14,9500
	Da € 5.000,00 a € 100.000,00	8,02	14,0250
	Oltre € 100.000,00	5,60	11,0000
Factoring	Fino a € 50.000,00	6,36	11,9500
	Oltre € 50.000,00	4,18	9,2250
Crediti personali		12,10	19,1250
Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese		10,69	17,3625
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	Fino € 5.000,00	12,26	19,3250
	Oltre € 5.000,00	11,93	18,9125
Leasing autoveicoli e aeronavali	Fino a € 25.000,00	8,87	15,0875
	Oltre € 25.000,00	8,05	14,0625
Leasing immobiliare	A tasso fisso	7,38	13,2250
	A tasso variabile	5,35	10,6875
Leasing strumentale	Fino € 25.000,00	9,03	15,2875
	Oltre € 25.000,00	6,75	12,4375
Credito finalizzato all'acquisto rateale	Fino a € 5.000,00	12,29	19,3625
	Oltre € 5.000,00	10,25	16,8125
Credito revolving	Fino € 5.000,00	17,20	25,2000
	Oltre € 5.000,00	12,20	19,2500
Mutui con garanzia ipotecaria	A tasso fisso	5,42	10,7750
	A tasso variabile	4,01	9,0125

Avvertenza

- Ai fini della determinazione degli interessi usurari, i tassi rilevati devono essere aumentati di 1/4, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali.
- La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.



AGEVOLAZIONI

Aiuto alla crescita economica

Al fine di incentivare il rafforzamento patrimoniale delle imprese è stata prevista una riduzione del prelievo Ires/Irpef commisurata al nuovo capitale immesso nell'impresa sotto forma di conferimenti in denaro da parte dei soci o di destinazione di utili a riserva. La misura esclude dalla base imponibile del reddito d'impresa il rendimento nozionale riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio e agli utili reinvestiti in riserve di capitale, secondo il modello cosiddetto Ace (Allow for Corporate Equity). Il rendimento nozionale del nuovo capitale è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale, pari al 3%, alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010. Essendo il 2° anno di applicazione del bonus, l'incremento patrimoniale formatosi nel 2011 si cumula, non più ragguagliato a giorni, a quello formatosi nel 2012. Da quest'anno, inoltre, è possibile utilizzare la detassazione riportata a nuovo per incapienza e l'eventuale deduzione non utilizzata in Unico 2012 in quanto eccedente il reddito imponibile.

AMBITO APPLICATIVO	Soggetti Ires	<ul style="list-style-type: none"> • S.p.a., S.a.p.a., S.r.l. • Società cooperative e società di mutua assicurazione. • Società europee e società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato. • Enti pubblici e privati diversi dalle società e trust residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. • Stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti non residenti. 	
	Soggetti Irpef	<ul style="list-style-type: none"> • Imprese individuali. • S.n.c. e S.a.s. 	In contabilità ordinaria
	Soggetti esclusi	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti Irpef in contabilità semplificata. • Enti non commerciali. • Società assoggettate alle procedure di fallimento dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento. • Società assoggettate alle procedure di liquidazione coatta dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione. • Società assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il decreto motivato che dichiara l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria. • Società che svolgono, come prevalenti, quelle attività per le quali hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 155 Tuir (<i>tonnage tax</i>). 	
AGEVOLAZIONE	Deduzione	<ul style="list-style-type: none"> • Deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato, determinato ai sensi dell'art. 75 Tuir, pari al rendimento nozionale: <ul style="list-style-type: none"> - della variazione in aumento del capitale proprio _____ rispetto _____ - al capitale esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010 (senza tener conto dell'utile). • Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a un anno, la variazione in aumento deve essere ragguagliata alla durata del periodo stesso. <p>L'agevolazione non ha rilevanza ai fini Irap.</p>	
	Rendimento nozionale	<ul style="list-style-type: none"> • Il beneficio interviene dopo aver determinato il reddito complessivo netto, già ridotto di eventuali perdite pregresse; pertanto, non può generare o aumentare la perdita fiscale. • Se l'importo del rendimento nozionale supera il reddito, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi di imposta successivi. 	
	Soggetti Irpef	<p>La deduzione è calcolata applicando l'aliquota del rendimento nozionale (3%) al patrimonio netto risultante al termine di ogni esercizio.</p>	



Aiuto alla crescita economica (segue)

Tavola n. 1 Elementi che determinano la variazione del patrimonio netto

	Voci	Modalità	Rilevanza	Momento di rilevanza	
Incrementi patrimonio	Conferimenti	In denaro ¹	Si	Data di versamento	
		In natura	No	-	
	Versamento soci	C/capitale, fondo perduto o copertura perdite ¹	Si	Data di versamento	
	Finanziamenti dei soci ⁴	-	No	-	
	Rinuncia incondizionata dei soci a crediti ³	-	Si	Data atto di rinuncia	
	Compensazione di crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale ³	-	Si	Data in cui assume effetto la compensazione	
	Conversione in azioni di obbligazioni ⁸	-	Si	Data in cui ha effetto la conversione	
	Versamento per sovrapprezzo quote ²	In denaro	Si	Data di versamento	
	Accantonamento utili		A riserve disponibili , quali: <ul style="list-style-type: none"> • riserva legale; • riserve indivisibili (cooperative); • riserva statutaria; • riserva facoltativa; • riserve indisponibili riclassificate disponibili (se formate dal 2011); • riserve in sospensione d'imposta per imprese aderenti a contratti di rete⁷; • riporto utili a nuovo; • utili destinati a copertura di perdite. 	Si	Inizio dell'esercizio in cui le riserve sono formate (in cui l'assemblea delibera la destinazione)
			A riserve indisponibili (es.: riserva per acquisto azioni proprie) ⁵	No	-
Decrementi patrimonio	Attribuzione ai soci	<ul style="list-style-type: none"> • Distribuzione di riserve di utili (dividendi). • Distribuzione di riserva di sovrapprezzo quote⁶. • Riduzione del capitale sociale. • Restituzione di versamenti in denaro a fondo perduto o in c/capitale. • Assegnazione di beni ai soci. 	Si	Inizio dell'esercizio	
	Realizzo di perdite	-	No	-	
	Utilizzo di riserve	Per copertura perdite.	No	-	
	Distribuzioni di utili o decrementi per fusione o scissione	-	No	-	
	Acquisti di partecipazioni in società controllate	-	Si	Inizio dell'esercizio	
	Acquisti di aziende o rami di azienda	-			

Note	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rilevano non solo i conferimenti tipici destinati ad aumento del capitale sociale, ma anche quelli destinati al ripianamento di perdite o contabilizzati a riserva [esempi: versamenti eseguiti a fronte di ricostituzione o aumento del capitale sociale o del fondo di dotazione, versamenti a fondo perduto o in conto capitale (senza obbligo di restituzione), compresi quelli in conto futuro aumento di capitale]. Ai sensi della Circ. Assonime 17/2012 sono esclusi i piani di stock option, gli apporti effettuati nell'ambito di rapporti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, gli apporti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti finanziari partecipativi (art. 2346, c. 6 C.C.), e gli apporti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti "ibridi" di finanziamento che condizionano il rimborso del capitale all'andamento della società. 2. Sono compresi anche i versamenti dei soci per interessi di conguaglio effettuati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote. 3. Riguarda esclusivamente i crediti aventi natura finanziaria, ossia derivanti da precedenti finanziamenti in denaro. 4. I finanziamenti erogati dai soci, anche se infruttiferi, non incrementano il capitale proprio, in quanto costituiscono debiti per la società. Restano esclusi anche tutti gli apporti a fronte dei quali non si può acquisire la qualità di socio; è il caso, ad esempio, degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 2346, c. 6 c.c., nonché dei c.d. Tremonti Bond previsti dall'art. 12 D.L. 185/2008. 5. La costituzione della riserva indisponibile ex art. 2357-ter C.C. riduce la variazione del capitale proprio fino a concorrenza degli utili che in precedenza hanno concorso ad aumentarla. 6. Oppure riserva per interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni. 7. Tutte le riserve in sospensione, purché non derivanti da un'operazione valutativa, rilevano ai fini dell'agevolazione (Circ. CNDCEC 29.03.2012, n. 28/IR). 8. Rilevano anche le opzioni relative a emissioni avvenute prima del periodo di imposta 2011, poiché assume rilevanza sostanziale il periodo in cui è effettuata la scelta per la conversione.
-------------	---

29 aprile 2013

31

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di maggio 2013

Scad. 2013	Tributo Contributo	Descrizione	
Mercoledì 1 maggio	Interessi di mora	Misura - Dal 1.05.2013 gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 5,2233% in ragione annuale (Prov. Ag. Entrate 4.03.2013).	
Martedì 7 maggio	5 per mille	Iscrizione - Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche devono effettuare, entro oggi, l'iscrizione telematica negli elenchi del 5 per mille 2013 (Art. 23, c. 2 D.L. 95/2012 – D.P.C.M. 23.04.2010).	
Domenica 12 maggio	Agenti	R.E.A. - A seguito della soppressione dei ruoli, entro il 12.05.2013 gli agenti di commercio, i mediatori e gli spedizionieri devono aggiornare la propria posizione R.E.A. presso la Camera di Commercio competente, pena la cessazione dell'attività (C.M. Sviluppo Economico 10.01.2012, n. 3648/C).	
Mercoledì 15 maggio	IVA	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.	
		Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.	
		Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.	
		Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).	
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.	
Giovedì 16 maggio	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta.	
	IVA	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.	
		Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.	
		Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell'IVA relativa al 1° trimestre 2013 mediante il modello F24.	
			Versamento - Termine di versamento della rata dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2012 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
			Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di aprile 2013, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di marzo 2013.
	Lettera d'intento	Comunicazione - Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente. Il D.L. 2.03.2012, n. 16 ha previsto che il termine ultimo per eseguire l'adempimento è rappresentato dal termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.	
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.	
	Inps		Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.
			Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente anche agli associati in partecipazione e ai medici in formazione specialistica.
	Inps gestione ex-Enpals ¹	Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 1ª rata del contributo fisso minimo per il 2013.	
	Inail	Versamento - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.	
		Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2012 e all'acconto 2013, devono effettuare il versamento della 2ª rata.	

29 aprile 2013



Principali adempimenti mese di maggio 2013 (segue)

Scad. 2013	Tributo Contributo	Descrizione
Lunedì 20 maggio	Enasarco	Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre gennaio-marzo 2013.
	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
	5 per mille	Correzione di errori - Termine per la correzione di eventuali errori di iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche.
Giovedì 23 maggio	Contratti di rete	Domanda - Termine di trasmissione telematica, all'Agenzia delle Entrate, del modello "Reti" al fine di ottenere l'agevolazione fiscale a favore delle imprese che aderiscono ad un contratto di rete, relativamente al periodo d'imposta 2012.
Sabato 25 maggio	IVA	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
	Inps gestione ex-Enpals ¹	Denuncia - Trasmissione telematica all'Enpals della denuncia contributiva mensile unificata, ovvero dell'apposito file in formato XML.
Giovedì 30 maggio	Bilancio	Invio telematico - Termine ultimo per la trasmissione telematica al Registro delle Imprese del bilancio approvato il 30.04.2013, con i relativi allegati. Entro tale termine deve essere trasmesso l'elenco soci per le S.p.A., le S.a.p.a. e le società consortili per azioni.
	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Venerdì 31 maggio	Imposte dirette	Modello 730 - Il contribuente presenta al CAF o al professionista abilitato il modello 730/2013 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'8 e del 5% dell'Irpef. Entro oggi il contribuente riceve dal sostituto d'imposta copia della dichiarazione Mod. 730 ed il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.
	Irap	Istanze di rimborso - In caso di errori commessi nelle istanze di rimborso Irap, il contribuente è tenuto a presentare, prima della scadenza del termine ordinario o, qualora più favorevole, entro il 31.05.2013, una nuova istanza utilizzando l'apposito canale telematico, barrando la casella "Correttiva nei termini" (Circ. Ag. Entrate 8/E/2013).
	IVA	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
	Libro unico del lavoro	Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione (Mod. Intra 12) relativa agli acquisti intracomunitari registrati con riferimento al 2° mese precedente e del versamento delle relative imposte (art. 49 D.L. 331/1993).
		Black list - Termine di invio telematico della comunicazione delle operazioni effettuate con Paesi black list nel mese precedente. La comunicazione riguarda le operazioni di importo singolarmente superiore a € 500 (D.L. 2.03.2012, n. 16).
	Inps	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
		Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori, riferite al mese precedente.
	Sicurezza sul lavoro	Periodo feriale - Termine ultimo per la richiesta all'Inps del differimento della scadenza dei contributi previdenziali a seguito della chiusura aziendale per ferie al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie.
		D.V.R. - Termina il 31.05.2013 la possibilità per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione (Nota Min. Lav. 31.01.2013, n. 2583).
	Fasi	Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento delle quote contributive relative al 2° trimestre 2013 per i dirigenti in servizio.
	Dottori commercialisti	Previdenza - Termine di versamento della 1ª rata dei contributi minimi dovuti per il 2013, a mezzo MAV, RID o carta di credito, da parte dei dottori commercialisti.
	Tasse automobilistiche	Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine ultimo per la spedizione dell'elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 1° quadrimestre 2013 da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso.
Unità da diporto	Versamento - Termine ultimo per il versamento della tassa per autovetture e autoveicoli scadente nel mese di aprile 2013.	
	Tassa annuale di stazionamento - Termini di versamento della tassa annuale (Prov. Ag. Entrate 24.04.2012).	
Fabbricati rurali	Accatastamento - Per i fabbricati rurali situati nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29.05.2012, il termine per l'accatastamento è fissato al 31.05.2013 (D.L. 174/2012).	

Note

^{1.} Il D.L. 201/2011, entrato in vigore il 6.12.2011, ha previsto la soppressione dell'Enpals e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps.

^{2.} Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. Il termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].